

**APPUNTI *FLASH* PER UNA “MINIRIFORMA” DEL CONCORDATO
PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

STEFANO AMBROSINI *

A sette anni dalla “miniriforma” del 2005 (che, di là del limitato numero di disposizioni all’epoca novellate, ha introdotto nel nostro sistema concorsuale le novità più rilevanti degli ultimi lustri) si avverte in modo sempre più intenso – non solo fra i giuristi, ma anche a livello politico e imprenditoriale – l’esigenza di un intervento volto a rendere più fluida ed efficace l’applicazione di alcuni istituti-chiave nell’ambito delle soluzioni negoziate alle crisi d’impresa.

Le direttrici lungo le quali, in base all’esperienza maturata sul campo, tale intervento dovrebbe auspicabilmente articolarsi in via prioritaria (e ove possibile ricorrendo alla decretazione d’urgenza) sono, ad avviso di chi scrive, le seguenti:

a) indipendenza dell’esperto attestatore e disciplina della sua responsabilità penale (aspetto, quest’ultimo, sicuramente necessario, tanto più dopo la disposizione contenuta nella legge sul sovraindebitamento);

b) introduzione del c.d. pre-concordato ai fini dell’anticipazione degli effetti della procedura, nonché dell’autorizzazione, fino al decreto di ammissione, di atti urgenti di straordinaria amministrazione, consentendo di rinviare a un momento successivo (da due a quattro mesi, in ipotesi prorogabili) la proposta, il piano e la prescritta documentazione a corredo e ponendo così rimedio all’improprio “uso alternativo” dell’istanza *ex art. 182 bis, 6° c.*, oggi largamente praticato in funzione, appunto, vicariante;

* Professore Ordinario di Diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale; Componente del gruppo di studio per la riforma del diritto fallimentare istituito presso il Ministero della giustizia nel marzo 2012.

c) regolamentazione dei contratti pendenti nel concordato preventivo, affrontando (preferibilmente in un’ottica di – pur equilibrato – favore per il concordato) il nodo dell’autorizzazione allo scioglimento dai rapporti negoziali in essere (esclusi quelli di lavoro, i preliminari di vendita trascritti e le locazioni in cui il debitore sia locatore) e la questione del rango prededucibile o meno dell’indennizzo da scioglimento anticipato;

d) previsione di una disciplina *ad hoc* per il concordato “in continuità”, stabilendo che il piano contenga un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura e che possa altresì prevedere una moratoria massima di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, nonché la liquidazione di beni non funzionali all’attività d’impresa (con sottrazione dei privilegiati speciali, in quest’ultimo caso, agli effetti della moratoria);

e) intervento sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione, a partire dalla previsione sul pagamento ai creditori estranei, che, al fine di rendere più fruibile e appetibile l’istituto, da “regolare” dovrebbe divenire “integrale” (proprio per eliminare l’attuale condizione “capestro” di dover pagare subito, oltre che per intero, tutti coloro che non aderiscono all’accordo), stabilendo un termine per l’adempimento di cinque/sei mesi con decorrenza differenziata (dall’omologazione o dalla scadenza) a seconda che si tratti di debiti già scaduti o non ancora venuti a scadenza.

Un discorso a parte, data la sua importanza, merita il tema dei finanziamenti bancari.

Com’è noto, fra gli aspetti che presentano maggiori criticità, anche dal punto di vista operativo, vi è l’odierna disciplina dell’art. 182 *quater* quale unica forma di tutela del sostegno alle imprese in crisi da parte degli istituti di credito. In materia, infatti, è diffusamente avvertita la necessità di disporre di un quadro normativo connotato da un più elevato livello di certezza, specie tenuto conto della peculiare rischiosità, per la banca, dell’investimento in un’impresa in crisi.

Emerge, in particolare, l’esigenza di integrare la previsione sulla c.d. finanza-ponte, oggi subordinata a eventi futuri e incerti quali l’espreso riconoscimento della prededucazione nei provvedimenti di ammissione al concordato preventivo e di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Discussa – e invero discutibile – è l’impostazione stessa della norma, basata

sul rango prededucibile del finanziamento, giacché ci si interroga, non solo in ambito bancario, sull'opportunità di disporre di strumenti più tutelanti rispetto a possibili rischi sia sul versante penale (a dispetto dell'art. 217 bis), sia su quello della concessione abusiva di credito. E analoghe riserve vengono avanzate relativamente al fatto che la norma riguarda soltanto i finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di concordato e di omologazione dell'accordo e non anche quelli strumentali a garantire la continuità aziendale.

L'introduzione, con un ipotetico art. 182 *quinquies*, di una norma incentrata sull'intervento autorizzativo del tribunale a effettuare i suddetti finanziamenti rifletterebbe precisamente queste condivisibili istanze e faciliterebbe opportunamente, nei concordati in continuità come negli accordi di ristrutturazione, la concessione di nuova finanza e, più in generale, la continuità aziendale delle imprese in crisi, anche attraverso l'autorizzazione dei pagamenti ai fornitori strategici, ancorché anteriori al concordato e purché inerenti a prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività.

In tale ottica, potrebbe altresì prevedersi una tutela pure per i finanziamenti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa fino all'omologazione indipendentemente dal fatto che si tratti di concordato con continuità aziendale o di liquidazione, attraverso non solo l'attribuzione della prededucibilità dei relativi crediti, ma anche la possibilità per il debitore, autorizzato dal tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti di cui trattasi.

Naturalmente (la precisazione suona quasi superflua), ben più apprezzabile sarebbe un riordino complessivo della materia concorsuale, che su punti qualificanti della disciplina del fallimento e del concordato preventivo richiederebbe interventi correttivi o, quanto meno, chiarificatori. E' dunque lecito attendersi che molti, al cospetto di un ipotetico decreto legge circoscritto agli aspetti qui sommariamente enucleati, rievochino la citazione oraziana "*parturient montes, nascetur ridiculus mus*". E tuttavia non va sottaciuto che una riforma siffatta avrebbe il pregio di affrontare questioni concrete emerse con forza dal dibattito tra gli operatori del settore, contribuendo così a perseguire, soprattutto attraverso lo sforzo di rendere più proficuo e razionale il rapporto tra finanza bancaria e imprese in crisi, l'obiettivo dello sviluppo e della crescita del nostro Paese.